

Convenzione di consulenza legale

L'Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova Onlus (Bi.Ge...), al fine di assicurare ai propri soci un'adeguata assistenza legale in materia di bigenitorialità e il rispetto delle leggi in vigore, si avvale della collaborazione di Studi Legali in materia di diritto di famiglia e dei minori. Per una maggiore tutela dei propri soci, in ragione delle peculiarità e della delicatezza degli interessi da custodire in una separazione o in un divorzio tra due coniugi o in una separazione tra due conviventi, l'Associazione Bi.Ge... regola i rapporti con gli Studi Legali della cui collaborazione si avvale con la presente Convenzione.

1. PARTI DELLA CONVENZIONE

Associazione "Bi. Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova" iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato con Decreto n.10102 per la difesa dei diritti dei minori coinvolti nella separazione, in persona del presidente pro tempore MASSIMO BRUGNINI, C.F. BRGMSM63P17D150M con sede legale a Piadena (CR), in via Castello 2B e Avvocato, del Foro di, C.F. con studio in (.....) alla via N. stipulano la presente Convenzione con la quale convengono quanto segue.

2. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Le Parti, nella esecuzione della presente Convenzione, si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di diritto di famiglia e dei minori, sia italiana che internazionale. In particolare, si richiamano espressamente le seguenti disposizioni, le quali sanciscono i principi ai quali le Parti si ispirano:

- **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia**

art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991: "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale."

- **Convezione Europea sui Diritti del fanciullo del 1996, ratificata in Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003:**

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione";

- **Costituzione italiana**

art. 2 della Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
art. 3 della Costituzione Italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

- **Legge 54/2006 – Affidamento Condiviso**

art. 155 c.c., come riformato dalla legge 54/2006: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

- **Circolare MIUR 2 settembre 2015**

(Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli")

Si suggerisce, infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

- **Protocolli dei Tribunali**

- ❖ Protocollo del Tribunale di Cremona del 14/12/2015 n.1425
- ❖ Protocollo del Tribunale di Mantova

3. OGGETTO DELL'INCARICO

L'Avvocato si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale, nella materia del diritto di famiglia e dei minori, a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e alle condizioni economiche indicate nella presente.

4. METODOLOGIA DELL'INCARICO

L'attività di consulenza e di assistenza legale oggetto della presente Convenzione viene svolta dal professionista incaricato nel rispetto della legge sull'Ordinamento Forense (*legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15*), e del Codice deontologico forense (*legge 31 gennaio 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014, n. 241*). In particolare, il professionista incaricato si impegna, all'esito del primo incontro, esaminata la documentazione offerta in visione dal socio dell'Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova, ad indicare a quest'ultimo la strategia difensiva e a

fornirgli il relativo preventivo. Il professionista incaricato, altresì, si impegna ad allertare immediatamente il socio nel corso del processo qualora nuove attività

Possano determinare un aggravio di spesa. Il professionista incaricato, nell'espletamento dell'incarico assunto con un socio dell'Associazione Bi.Ge..., pone a disposizione di quest'ultimo la completa organizzazione del proprio studio, con la riserva di avvalersi di propri collaboratori di studio ovvero di nominare sostituti e/o di ricorrere all'ausilio di altri professionisti in relazione a specifiche materie, concordando preventivamente con l'assistito. Il professionista incaricato, inoltre, si impegna ad un costante confronto con l'Assistito attraverso l'invio delle bozze degli atti, delle lettere e di ogni altro scritto predisposto nell'interesse dell'Assistito, affinché quest'ultimo possa proporre le sue osservazioni e apportare eventuali correzioni. L'Assistito riceverà in tempo reale copia di ogni atto depositato nel suo interesse. Il professionista incaricato, nel tentativo di addivenire ad accordi tra le parti in conflitto, prima di rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale, promuove l'attività stragiudiziale e, ove possibile, propone e ricorre agli istituti della mediazione familiare e della negoziazione assistita.

5. CONTATTI E RECAPITI

L'incarico professionale viene svolto presso lo Studio Legale ubicato in, di cui si indicando i recapiti: tel., e-mail:

6. PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE BI.GE...

Il professionista incaricato si rende disponibile a partecipare in qualità di relatore ad incontri e riunioni che l'Associazione Bi.Ge..., organizza (con il Patrocinio di Regione Lombardia, le Province di Cremona e Mantova) presso enti e/o luoghi, nei casi in cui l'Associazione ne faccia richiesta in riferimento a specifiche attività connesse alla vita dell'Associazione stessa e al fine di mantenere uno stretto rapporto collaborativo tra le Parti.

7. DURATA DELL'INCARICO e RECESSO

Il rapporto convenzionale tra le Parti ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza dell'anno dalla sottoscrizione, la Convenzione si rinnova automaticamente per uguale periodo.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto convenzionale tramite comunicazione redatta in forma scritta e portata a conoscenza dell'altra parte a mezzo raccomandata a/r o a mezzo analogo con prova di ricevimento da inviarsi almeno trenta giorni.

8. COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO.

L'Associazione Bi.Ge..., a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sul proprio sito internet e a

Bi.Genitori Diritti dei Minori

CREMONA & MANTOVA

ASSOCIAZIONE ONLUS - ISCRITTA ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO CON DECRETO N.10102 DEL 13 OTTOBRE 2016 AL NUMERO 3169

darne comunicazione via e-mail ai propri associati. Per ogni comunicazione inerente la presente Convenzione l'Associazione elegge domicilio presso la propria

sede in Piadena (CR), via Castello 2B, indicando anche il seguente indirizzo email: info@bigenitori.it

Resta inteso che, per quanto concerne la comunicazione tra le Parti si privilegia il ricorso alle chiamate telefoniche o alla posta elettronica, salvo i casi in cui emergano esigenze da soddisfare con canali di comunicazione differenti. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei rispettivi domicili.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad operare nel massimo rispetto della persona e dei dati sensibili garantendo l'osservanza del Decreto Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alle norme di cui agli art. 2222 e successivi del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piadena (CR), _____

Per l'Associazione

Il Professionista